

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 27

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 7 aprile 1993)

INDICE

DANIELI: sulla situazione di disagio in cui sono costretti ad operare i dipendenti dell'ufficio postale di Iesolo Lido (Venezia) (4-01160) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	Pag. 759	MOLINARI, MAISANO GRASSI: sulla veridicità di eventuali operazioni dei carabinieri volte a «bonificare» gli uffici della procura della Repubblica di Pordenone (4-02612) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	Pag. 767
DE GIUSEPPE: sul riconoscimento del servizio non di ruolo, reso nell'ex qualifica di istitutore e censore di disciplina, da parte del personale educativo, presso i convitti annessi agli istituti tecnici professionali (4-00866) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	760	MORETTI: sulla custodia delle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro (4-00717) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	768
DIONISI ed altri: sulle concessioni edilizie rilasciate dal sindaco del comune di Albano Laziale (Roma) per la costruzione di capannoni industriali in una zona densamente abitata denominata Cancelliera (4-00471) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	762	PINNA, CHERCHI: sul problema del trasporto della corrispondenza nella provincia di Sassari (4-01503) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	769
DOPPIO: sulle disposizioni impartite in merito alla predisposizione dei bilanci di previsione degli istituti non dotati di personalità giuridica (4-02155) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	765	RABINO: sulla scuola elementare di Terzo (Alessandria) (4-02291) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	771
MISSERVILLE: sulla definizione del giudizio di gravame avverso il lodo arbitrale riguardante la vertenza tra il comune di Fiuggi e l'ente Fiuggi spa (4-00896) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	766	ROSCIA: sul rispetto della legge 6 agosto 1990, n. 223 (4-00876) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	772
		SERENA: sull'opportunità di adottare provvedimenti nei confronti del sindaco di Cornuda (Treviso), signor Leonardo Zandegiacomo (4-00628) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	773
		sull'opportunità di fornire la Polstrada di Vittorio Veneto (Treviso) di più adeguati strumenti operativi in uomini e mezzi (4-00795) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	774

sui motivi del mancato spostamento dell'orario di trasmissione della rubrica «Oggi al Parlamento» (4-01118) (risp. PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) Pag. 775

SERENA, MANFROI: sul riconoscimento del servizio non di ruolo, reso nell'ex qualifica di istitutore e censore di disciplina, da parte del personale educativo, presso i convitti annessi agli istituti tecnici professionali (4-01034) (risp. JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*)

760

STRUFFI: sull'opportunità di attuare interventi di difesa dal rischio idraulico conseguente ad eventi alluvionali in provincia di Frosinone (4-01825) (risp. FACCHIANO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) Pag. 775

VISIBELLI: sul ritardo nella fornitura dei testi di studio presso le scuole elementari di Canosa di Puglia (Bari) (4-01538) (risp. JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*)

777

DANIELI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che i dipendenti dell'ufficio postale di Iesolo Lido (Venezia) da oltre due anni lavorano in condizioni di assoluto disagio, in particolare nei mesi estivi, a causa dell'incendio avvenuto circa due anni fa dei condizionatori d'aria, cosa che ha portato, durante i mesi di lavoro estivo, a condizioni di invivibilità negli uffici stessi, ove si raggiungono temperature di 40 gradi;

che si sono anche verificati casi di malore a seguito di tale situazione;

che a tutt'oggi non sono stati presi provvedimenti adeguati per porre rimedio a tale incredibile situazione, che crea disagio anche agli utenti,

l'interrogante chiede di sapere quali passi il Ministro in indirizzo intenda muovere per porre fine a questa vergognosa situazione di disagio nella quale sono costretti ad operare i dipendenti dell'ufficio postale di Iesolo Lido.

(4-01160)

(30 settembre 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'ufficio postale di Iesolo Lido è dotato di sei impianti di condizionamento, due dei quali installati dietro il bancone sportelleria ad una altezza di circa 5 metri dal suolo e ciò a causa delle caratteristiche architettoniche-strutturali dell'edificio che non hanno reso possibile una diversa collocazione.

Tale circostanza ha impedito la sostituzione dei condizionatori - resi inutilizzabili da un corto circuito che li ha irreparabilmente danneggiati - poichè il gruppo di manutenzione immobili dell'amministrazione non è dotato di ponteggi e mezzi di sollevamento adeguati all'intervento da effettuare.

Si è, pertanto, reso necessario ricercare ditte specializzate in tali lavori; poichè l'unica reperita ha avanzato una richiesta economica esosa in riferimento alle particolari condizioni ambientali in cui doveva avvenire l'esecuzione del lavoro si è ritenuto opportuno adottare altri rimedi.

Si è, quindi, provveduto a rendere apribili due vetrate che consentono una migliore aerazione naturale del settore posto dietro la sportelleria nonchè a sostituire due condizionatori situati in locali attigui (collocati ad altezza normale di circa 2,50 metri).

Si assicura, comunque, che prima della stagione estiva 1993 il problema delle condizioni microclimatiche della sede di Iesolo Lido

verrà definitivamente risolto attraverso l'installazione di un impianto di condizionamento d'aria centralizzato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

PAGANI

(31 marzo 1993)

DE GIUSEPPE. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, con l'incarico per la funzione pubblica.* - L'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno emanare univoche disposizioni alle autorità periferiche perchè, in sede di ricostruzione di carriera degli istitutori e dei docenti già istitutori e censori di disciplina, applichino l'ormai costante e consolidato giudicato amministrativo che ha riconosciuto il servizio non di ruolo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. Ciò per evitare che gli interessati debbano avanzare ricorsi alla magistratura amministrativa per veder riconosciuto un loro diritto con inutile aggravio di spese per i ricorrenti e di lavoro per gli organi giudicanti.

(4-00866)

(7 agosto 1992)

SERENA, MANFROI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, con l'incarico per la funzione pubblica.* - Gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover emanare le opportune disposizioni alle autorità periferiche interessate affinchè, in sede di ricostruzione della carriera di istitutori e censori di disciplina, venga applicato il consolidato giudicato amministrativo che riconosce il servizio non di ruolo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974; ciò anche per evitare le lungaggini di ricorsi con aggravio di spesa sia per i ricorrenti che per lo Stato.

(4-01034)

(11 settembre 1992)

RISPOSTA. (*) - Con riferimento alle interrogazioni parlamentari in oggetto indicate, si premette che non sussistono problemi in ordine al riconoscimento del servizio non di ruolo, reso nell'ex qualifica di istitutore, da parte del personale educativo successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che, agli articoli 81 e 121, ha stabilito, rispettivamente, l'equiparazione degli istitutori agli insegnanti elementari e l'istituzione dei

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

ruoli provinciali del personale educativo dei convitti nazionali e di quelli annessi agli istituti tecnici e professionali.

Per quanto concerne, invece, il riconoscimento dei servizi non di ruolo, prestati nella succitata qualifica, dal personale educativo dei convitti nazionali anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 - alla stregua di quanto già avvenuto per i servizi resi dagli ex censori di disciplina degli istituti tecnici e professionali - si ricorda che specifici decreti in tal senso, emessi da alcuni provveditori agli studi, non furono ammessi a registrazione da parte della Corte dei conti; quest'ultima, infatti, ebbe ad eccepire che, nella fattispecie, i servizi non di ruolo prestati dagli interessati e retribuiti a carico dei bilanci degli istituti di educazione non potevano essere riconosciuti in quanto risalenti ad epoca anteriore all'istituzione dei ruoli provinciali statali, avvenuta con il menzionato articolo 121.

Tenuto conto, tuttavia, che a favore del riconoscimento dei servizi in questione si sono uniformemente espressi gli organi di giustizia amministrativa sinora aditi da un certo numero di interessati, questo Ministero non ha mancato di considerare l'opportunità di estendere gli effetti delle sentenze, da tali organi emesse, anche a tutti coloro che, pur non avendo proposto impugnativa, si trovano nelle medesime condizioni dei ricorrenti, in applicazione peraltro dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986, che disciplina le relative modalità operative.

In ordine a tali modalità, si ricorda che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, a chiarimento ed integrazione delle istruzioni già in precedenza impartite, ha precisato, con la circolare n. 45252/7.383 del 31 gennaio 1990 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1990), che «si potrà procedere alla estensione di un giudicato amministrativo, in favore di dipendenti in posizione giuridica soggettiva identica a quella dei ricorrenti, soltanto a seguito della determinazione» della stessa Presidenza del Consiglio e sulla base della particolare procedura nella medesima circolare prevista (ossia solo «dopo che siano state consultate» - unitamente ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale ed alle amministrazioni interessate - le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale»).

Nel caso segnalato e tenuto conto dei maggiori impegni di spesa che l'estensione generalizzata di cui trattasi non potrà non comportare, questa amministrazione non ha mancato di sottoporre la questione al Ministro preposto al Dipartimento per la funzione pubblica, al quale l'interrogazione è anche diretta.

Quest'ultimo ha in proposito osservato che attualmente la materia è disciplinata dall'articolo 2, lettera *m*), della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421 (concernente la razionalizzazione e la revisione della disciplina sul pubblico impiego) e dal relativo decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 (pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993), che, al fine di operare interventi correttivi sul costo del lavoro, prevedono una particolare procedura per l'estensione del giudicato amministrativo.

Le citate disposizioni stabiliscono, in particolare, che «nell'ipotesi in cui l'entità della spesa, per effetto di decisioni giurisdizionali, ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, i Ministri del bilancio e del tesoro debbono presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza esecutiva, una relazione al Parlamento impegnando il Governo ed il Parlamento stesso a definire una nuova disciplina legislativa al fine di ripristinare i limiti di spesa preventivati».

In attesa, pertanto, che sia data puntuale attuazione a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri ha espresso l'avviso - che questa amministrazione non può che condividere - che ogni procedura, relativa all'estensione di giudicati amministrativi ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, debba essere al momento sospesa.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(30 marzo 1993)

DIONISI, ROCCHI, MAISANO GRASSI, MOLINARI, PROCACCI, CROCCETTA, LOPEZ, FAGNI, CANNARIATO, MANCUSO. - *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che il sindaco del comune di Albano Laziale (Roma), in assoluto dispregio delle leggi urbanistiche, ha rilasciato ben 14 concessioni edilizie per la costruzione di altrettanti capannoni industriali, in una zona già densamente abitata, denominata Cancelliera;

che gran parte dei suddetti capannoni, realizzati con finanziamenti per la Cassa per il Mezzogiorno, sono stati più volte rivenduti per meri fini speculativi, in palese violazione delle finalità specifiche della Cassa stessa;

che la regione Lazio - anche se con notevole e ingiustificato ritardo - ha dichiarato l'illegittimità delle concessioni perché in contrasto con le leggi urbanistiche e per evidenti violazioni delle NTA (norme tecniche di attuazione) dello stesso Piano regolatore generale del comune di Albano Laziale, oltre che per la mancanza del piano particolareggiato o piano di lottizzazione;

che l'illegittimità delle concessioni in questione è stata inoltre dichiarata sia dal tribunale di Velletri con ordinanza n. 385 del 30 aprile 1992, sia dal TAR del Lazio, con sentenza in corso di pubblicazione;

che il settore vigilanza della regione Lazio ha più volte invitato il sindaco, geometra Maurizio Sannibale, a sospendere i lavori in corso;

che nonostante ciò i lavori proseguono da mesi e che il sindaco, ben lungi dal sospenderli, ha rilasciato addirittura una variante in corso d'opera - a titolo gratuito - al proprietario di un capannone già ultimato e sequestrato più volte dalla procura della Repubblica di Velletri, già oggetto di ordinanza di demolizione (n. 304 del 27 ottobre 1990);

che la regione Lazio, più volte sollecitata e diffidata ad adottare i provvedimenti necessari per il ripristino della legalità nella zona di Cancelliera, con vari pretesti non ha concretamente esercitato i poteri sostitutivi e di annullamento di cui è ampiamente dotata, favorendo di fatto le costruzioni abusive;

che le concessioni dichiarate illegittime sono state rilasciate in base al parere espresso dalla commissione edilizia, composta peraltro dagli stessi tecnici che hanno progettato e diretto le costruzioni degli edifici industriali;

che da alcuni organi d'informazione si è appreso che anche Albano Laziale è tra i comuni con possibili penetrazioni mafiose e di ciò è stato informato il prefetto di Roma, con esposto del 27 agosto 1991, a firma del Comitato dei cittadini di Cancelliera;

che il suddetto esposto non ha prodotto alcun effetto, considerato che proprio in questi giorni il sindaco di Albano Laziale, malgrado ulteriore invito da parte dell'apposito ufficio di vigilanza edilizia della regione Lazio a sospendere i lavori, ha consentito l'inizio dei lavori per la realizzazione di un nuovo capannone con concessione già dichiarata illegittima (concessione n. 100 del 1989),

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dell'interno, anche in riferimento alla circolare emessa dallo stesso Ministero in data 26 aprile 1991, non ritenga di adottare urgenti provvedimenti volti ad accertare, in questo clima di dilagante corruzione, le responsabilità degli amministratori, dei funzionari pubblici e di quanti altri il Ministro riterrà coinvolti in tali vicende;

quale sia il giudizio del Ministro di grazia e giustizia sul comportamento della procura di Velletri in merito al complesso delle vicende esposte;

se il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non ritenga opportuno, in presenza della dichiarata illegittimità delle concessioni, sospendere i finanziamenti in contrasto con le finalità dell'istituto stesso.

(4-00471)

(8 luglio 1992)

RISPOSTA. - Le questioni poste dagli onorevoli interroganti attengono a materie che, per espressa previsione costituzionale e disposizione di legge, costituiscono manifestazione della sfera di autonomia riservata agli organismi esponenziali delle comunità locali.

Su tali materie, quindi - occorre ribadirlo come già avvenuto in precedenti occasioni - non sono esperibili poteri di inchiesta e di accertamento amministrativo dell'autorità di Governo, consentiti solo nei confronti di funzioni di interesse statale.

Nello specifico caso dell'attività urbanistica ed edilizia, gli interventi sostitutivi competono all'amministrazione regionale, oltretutto, ovviamente in via surrogatoria, agli organi della funzione giurisdizionale ordinaria e amministrativa in relazione alla differente natura dell'interesse tutelato.

Sono stati svolti comunque dalla prefettura di Roma accertamenti presso l'amministrazione comunale interessata, le cui risultanze informative si forniscono in relazione ai quesiti formulati.

Nel mese di aprile 1991 l'assessorato all'urbanistica della regione Lazio segnalava alla procura della Repubblica di Velletri, nonché al comune di Albano Laziale, numerose e reiterate violazioni al piano regolatore generale e alla normativa urbanistica, commesse dagli amministratori di quel comune e inerenti al rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione di alcuni capannoni industriali in località «Cancelliera».

Tali concessioni venivano, altresì, dichiarate illegittime dal citato organo di controllo.

La procura della Repubblica, nel successivo mese di maggio, instaurava un procedimento giudiziario nei confronti dell'attuale sindaco di Albano Laziale e del suo predecessore per il reato di abuso d'ufficio, nonché nei confronti dei componenti la commissione edilizia, del responsabile dell'ufficio tecnico e dei titolari delle concessioni edilizie.

Il sindaco, a seguito dell'intervento dell'autorità giudiziaria, convocava tutti i beneficiari delle concessioni, intimando loro l'interruzione di qualsiasi opera in costruzione.

Per i capannoni industriali già ultimati non adottava alcun provvedimento, al fine di non generare ripercussioni negative sull'attività produttiva e sui livelli occupazionali della zona.

La procura della Repubblica, in data 16 maggio 1991, disponeva il sequestro, successivamente eseguito, dei cantieri nei quali i lavori per la realizzazione dei capannoni risultavano ancora in corso e comunque non ultimati.

Quanto al richiamato procedimento giudiziario, nell'aprile dello scorso anno il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri ne ordinava l'archiviazione, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di eventuale competenza in merito alle costruzioni realizzate sulla base delle concessioni edilizie dichiarate illegittime.

La procura della Repubblica, tuttavia, invitava l'assessorato all'urbanistica della regione Lazio a risolvere la questione in via amministrativa, non essendo emersi nel corso delle indagini ulteriori profili di propria competenza.

Non è consentito a questo Ministero, nè a qualsiasi altro organo di Governo, esprimere giudizi sulle determinazioni assunte dagli organi della funzione giurisdizionale nell'esercizio dell'autonoma potestà di cognizione e di accertamento delle responsabilità penali.

Quanto al quesito, che investe le responsabilità di questo Ministero, va osservato che le direttive, impartite ai prefetti con la circolare cui si fa riferimento, mirano ad intervenire sugli organi comunali solo quando gli atti dagli stessi assunti in materia urbanistico-edilizia siano suscettibili di determinare una degenerazione della situazione dell'ordine pubblico.

Converranno d'altra parte gli onorevoli interroganti che una diversa interpretazione della normativa amplierebbe inevitabilmente una

potestà che è e deve restare rigorosamente vincolata alla previsione legislativa.

Nella questione prospettata con l'interrogazione, peraltro, non sembrano allo stato ricorrere i presupposti che hanno motivato la circolare cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(30 marzo 1993)

DOPPIO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con apposita circolare n. 342, protocollo n. 3495, del 20 novembre 1992, pervenuta nei giorni scorsi alle singole scuole, il Ministero della pubblica istruzione ha dettato disposizioni in merito alla predisposizione dei bilanci di previsione degli istituti non dotati di personalità giuridica;

che tali disposizioni contengono una innovazione rispetto agli anni precedenti e cioè limitano drasticamente al solo capitolo 3 delle spese (acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librerie) il limite di somma entro il quale il preside o direttore didattico è autorizzato a disporre direttamente,

si chiede di sapere:

a) quali siano i motivi che hanno indotto l'amministrazione della pubblica istruzione a ridurre al solo capitolo 3 il limite di somma entro il quale il preside o direttore didattico è autorizzato a disporre direttamente con una interpretazione fortemente restrittiva rispetto alla lettera c) dell'articolo 1 del decreto interministeriale 28 maggio 1975;

b) se il Ministro in indirizzo ritenga razionale e opportuno, per la funzionalità e la promozione della partecipazione dei genitori, che i consigli di circolo o di istituto debbano riunirsi in permanenza, assorbiti dal compito di deliberare la provvista dei materiali di facile consumo (capitolo 5), come ad esempio gessi, carta per fotocopie, eccetera, oppure gli acquisti relativi al funzionamento (capitolo 8), che assumono spesso il carattere di urgenza;

c) se non ritenga piuttosto opportuno, tenuto conto della modestissima entità dei fondi a disposizione delle scuole non dotate di personalità giuridica, estendere la capacità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del decreto interministeriale 28 maggio 1975 ai capitoli 5 e 8, come previsto in precedenza, ed anche al capitolo 4 (manutenzione ordinaria...), che riveste per sua natura carattere di imprevedibilità ed esige interventi tempestivi per garantire la continuità e l'efficienza delle attività didattiche;

d) se non ritenga di adoperarsi in questo senso, anche tenuto conto delle disposizioni che assegnano alle scuole la potestà di provvedere alla piccola manutenzione.

(4-02155)

(27 gennaio 1993)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che le istruzioni impartite con la circolare ministeriale n. 342 del 20 novembre 1992 - volte a disciplinare la compilazione dei bilanci di previsione, per l'anno finanziario 1993, da parte delle scuole non dotate di personalità giuridica - fanno riferimento, per quanto attiene ai limiti entro i quali i capi di istituto sono autorizzati a disporre direttamente determinate spese, all'indicazione analitica di quanto in materia previsto dall'articolo 1, lettera c), del decreto interministeriale del 28 maggio 1975.

In conformità infatti di quanto esplicitamente precisato in tale articolo le spese di cui trattasi sono soltanto quelle per «l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librerie e i periodici».

È accaduto tuttavia che, per mero errore materiale, nella succitata circolare è risultata incompleta l'indicazione dei capitoli di bilancio sui quali fanno carico le spese in questione.

Al fine, comunque, di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, questo Ministero, con la successiva circolare n. 391 del 25 febbraio 1993, ha impartito le necessarie disposizioni di rettifica, chiarendo, in particolare, che l'intervento dei capi di istituto deve interdersi riferito non solo alle spese gravanti sul capitolo 3, ma anche a quelle, relative all'acquisto di materiale di facile consumo, da imputare al capitolo 5.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(30 marzo 1993)

MISSERVILLE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che pende dinanzi alla I sezione della corte d'appello di Roma (consigliere istruttore dottor Vittorio Metta) giudizio di gravame avverso il lodo arbitrale che ha deciso la vertenza tra il comune di Fiuggi (Frosinone) e l'ente Fiuggi spa, legalmente rappresentato dall'avvocato Giuseppe Ciarrapico, per la risoluzione del contratto di concessione dello sfruttamento delle Terme;

che da diversi mesi, essendo state adempiute tutte le necessità istruttorie, la causa è stata assegnata a sentenza e che a tutto oggi non è stata emessa alcuna decisione;

che l'urgenza di una definizione del giudizio d'appello è di tutta evidenza per la complessità degli interessi in questione e la conseguente incertezza della situazione economico-amministrativa dell'ente pubblico, la cui attività programmatrice e le cui necessità immediate sono condizionate dalla pronuncia giudiziale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per verificare se, da parte del giudice d'appello, siano rispettati i termini di deposito della decisione da cui dipende la vita amministrativa del comune di Fiuggi.

(4-00896)

(31 agosto 1992)

RISPOSTA. - La causa cui fa riferimento l'onorevole interrogante, trattenuta in decisione, dopo la discussione orale, all'udienza del 25 marzo 1992, è stata decisa nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 e la sentenza è stata pubblicata il 12 novembre 1992.

La particolare rilevanza non solo economica della causa ha richiesto l'acquisizione e lo studio di una gran mole di documenti concernenti una lunga e spinosa vicenda contrattuale caratterizzata da numerose controversie in sede arbitrale e di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

La particolare complessità delle questioni trattate ed il contemporaneo impegno dei componenti del collegio nello svolgimento del lavoro ordinario sembrano giustificare il tempo trascorso per il deposito della sentenza, anche nella considerazione dell'incidenza del periodo feriale, dell'ampiezza della motivazione, dell'avvenuta lettura della minuta da parte del collegio *ex* articolo 119 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nonché dello sciopero del personale di cancelleria protrattosi per circa 20 giorni, nel periodo considerato.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(3 aprile 1993)

MOLINARI, MAISANO GRASSI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che, secondo fonti giornalistiche ("Il Gazzettino" del 28 febbraio 1993), il senatore di Pordenone Di Benedetto ha ricevuto un avviso di garanzia per concussione e corruzione;

che, sempre secondo le stesse fonti, il senatore avrebbe ripetutamente dichiarato che l'inchiesta della procura della Repubblica è viziata da un *fumus persecutionis* nei suoi confronti, tanto che egli avrebbe avviato una «controinchiesta» al riguardo;

che notizie diffuse dalla stampa regionale del Friuli-Venezia Giulia hanno riportato che il senatore Di Benedetto avrebbe chiesto aiuto ai servizi segreti, tramite un colloquio con un non meglio specificato funzionario di polizia;

che le stesse fonti giornalistiche specificavano che una registrazione di questo colloquio sarebbe in possesso della magistratura inquirente pordenonese;

che reparti di carabinieri, in conseguenza di ciò, avrebbero effettuato una azione di «bonifica» degli uffici e dell'abitazione del sostituto procuratore di Pordenone, dottor Tito;

che al funzionario di polizia il senatore Di Benedetto avrebbe dichiarato di aver già interessato della vicenda il Ministro dell'interno;

che lettere anonime contenenti accuse nei confronti di magistrati, finanziari e poliziotti, giungono alle redazioni dei quotidiani e in altri uffici di Pordenone, contribuendo a rendere pesante il clima nella città, nel mondo politico, giudiziario ed investigativo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra riportato e se possa smentire ciò che riguarda il coinvolgimento suo e di organi dello Stato;

qualora quanto esposto rispondesse al vero, con quali motivazioni e obiettivi abbia permesso operazioni dei carabinieri volte a «bonificare» gli uffici della procura della Repubblica di Pordenone e il controllo «personale» del procuratore.

(4-02612)

(4 marzo 1993)

RISPOSTA. - Il Ministro dell'interno ha appreso della vicenda giudiziaria relativa al senatore Di Benedetto soltanto dalla stampa.

Il senatore Di Benedetto non ha mai parlato al Ministro dell'indagine a suo carico.

Non si è potuto conseguentemente investire della questione i servizi di informazione e di sicurezza: anche se richiesto, il Ministro avrebbe reagito negativamente e si sarebbe comunque rifiutato di intervenire.

Troppe volte, e non sempre a proposito, sono chiamati in causa i servizi: il direttore del Sisde, interpellato dal Ministro - la notizia di una interferenza dello stesso Ministro sull'autonoma attività della procura di Pordenone gli ha dato fastidio, sì, proprio tanto fastidio! - ha categoricamente escluso un qualsiasi intervento di quegli uffici.

Per notizia, si desidera rappresentare agli onorevoli interroganti che il Ministro ha già reagito immediatamente dopo che questa assurda notizia è comparsa su organi di stampa del Veneto e del Friuli.

Il Ministro dell'interno

MANCINO

(30 marzo 1993)

MORETTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che le forze dell'ordine - con lodevole capacità - giungono spesse volte a sequestrare notevoli quantità di stupefacenti e che la stampa dà giusto risalto e informazione circa le quantità sequestrate, l'interrogante chiede di conoscere:

dove tali sostanze vengano custodite;

chi ne sia, conseguentemente, responsabile;

le norme, i termini ed i modi della loro custodia e dell'eventuale riutilizzo o distruzione;

se, prima del loro riutilizzo, ne venga verificata l'originaria quantità e purezza, riferite al momento del sequestro;

se, ogni volta che se ne decide la distruzione, venga, e da chi, valutata l'opportunità e la convenienza.

(4-00717)

(29 luglio 1992)

RISPOSTA. - Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte a sequestro vengono custodite dalla procura della Repubblica procedente presso l'ufficio «corpi di reato», cui compete la relativa responsabilità.

Le norme d'interesse ai fini dell'interrogazione in oggetto sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico sugli stupefacenti, e sono rivolte alla rapida distruzione dei reperti sequestrati previa la campionatura degli stessi allo scopo di eventuali successivi accertamenti tecnici.

Più specificamente, gli articoli 87 e 88 del testo unico regolano, rispettivamente, la destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria e quella dei campioni delle sostanze stesse.

Il sequestro può essere ritardato su disposizione del magistrato, per favorire più ampi sviluppi di indagini in corso.

Nelle ipotesi di sequestro di dosi non superiori a quelle medie giornaliere, attesa la modesta quantità, il legislatore non ha ritenuto di dettare una disciplina diversa da quella prevista per il sequestro giudiziale.

In tali casi, contestualmente all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di competenza del prefetto, viene comunque disposta la confisca della sostanza stupefacente.

Nella normalità dei casi la conservazione totale o parziale della droga sottoposta a sequestro viene ordinata dall'autorità giudiziaria per le esigenze processuali.

Dalla stessa autorità giudiziaria può essere disposto il prelievo di uno o più campioni su richiesta della Direzione centrale per i servizi antidroga o, per il tramite di questa, delle singole forze di polizia o del Ministero della sanità.

Sui campioni delle droghe sequestrate vengono effettuate le opportune analisi tossicologiche relative al grado di purezza delle sostanze a fini investigativi o scientifici.

La distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate è disposta dalla magistratura ed eseguita per incenerimento in idonea struttura pubblica, locale o statale, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro della sanità del 19 luglio 1985, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1985.

Lo svolgimento delle operazioni di distruzione è effettuato alla presenza della polizia giudiziaria, incaricata di vigilare sulla regolarità della procedura e di redigere apposito verbale.

Il Ministro dell'interno

MANCINO

(30 marzo 1993)

PINNA, CHERCHI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che è in atto una vertenza del personale addetto al trasporto delle corrispondenze nella provincia di Sassari verso l'amministrazione postale allo scopo di contrastarne il programma di affidare ai privati il trasporto stesso fra Sassari e Cagliari;

che tale proposito verrebbe confermato nonostante l'amministrazione disponga del personale sufficiente a svolgere in proprio il servizio con la necessaria efficienza;

che inoltre l'affidamento in concessione sarebbe previsto per i soli giorni non festivi, mantenendo il servizio a carico dell'amministrazione nei giorni maggiormente onerosi;

che anche nell'area di Macomer (Nuoro) l'amministrazione ha affidato a privati la consegna dei pacchi, rinunciando a un servizio riconosciuto come efficiente ed economico,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, in presenza di tanti episodi di corruzione che turbano l'opinione pubblica, il Ministro in indirizzo non ritenga di sospendere da subito nel settore postale il ricorso alla trattativa privata, verificando prioritariamente, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, ogni possibilità di svolgere in proprio il servizio e procedendo a regolari gare di appalto solo in caso di dimostrata necessità;

come si concili la recente affermazione del Sottosegretario onorevole Publio Fiori relativamente alla presenza nel settore postale di un organico sovradimensionato per circa 40-50.000 unità e il contestuale ricorso ai privati con la motivazione che l'amministrazione non è in grado di svolgere il servizio in forma diretta;

come giudichi l'annunciata concessione di cui in premessa che affiderebbe il servizio di trasporto ai privati nei giorni feriali, mantenendolo all'amministrazione postale in quelli festivi;

se non ritenga di disporre le opportune verifiche ispettive per poi riferire al Parlamento circa il sempre più frequente e ingiustificato ricorso ai privati per lo svolgimento di parti remunerative del servizio postale.

(4-01503)

(10 novembre 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che il collegamento notturno Sassari-Cagliari era gestito, in via provvisoria fin dal 1988, dalla ditta Deso a seguito della riscontrata impossibilità di applicare a tale servizio il personale autista di Sassari.

Tale decisione, concordata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, era maturata in considerazione dei pericoli notturni connessi al banditismo, alla scarsità dei mezzi di scorta necessari ad assicurare un'adeguata protezione, all'inesistenza di un equipaggiamento di radiotelefoni, oltre alla maggiore spesa sostenuta dall'amministrazione postale per svolgere in proprio il trasporto in questione.

Nell'agosto del 1992 è stato stabilito, dopo averne dato comunicazione alle organizzazioni sindacali, di dare un assetto definitivo al servizio; dall'analisi comparata dei costi e tenuto conto della carenza di personale autista in ambito compartimentale e, in particolare, a Sassari, si decideva di affidare lo svolgimento del servizio in parola a terzi per la somma di lire 63.000.000 annui, rispetto alla spesa di lire 146.000.000 sopportata in regime di conduzione diretta, con un risparmio, quindi, di ben 83 milioni di lire.

Il programma di lavoro prevede un collegamento che viene effettuato a partire dalla domenica fino al venerdì (con riposo il sabato) compresi i giorni festivi infrasettimanali.

Per quanto riguarda la sede di Macomer il trasporto postale è stato affidato in appalto a partire dal 1991, sia per motivi di convenienza economica, sia perchè la gestione diretta aveva fatto registrare giacenze e ritardi, inconvenienti che non si sono più verificati con la nuova organizzazione.

Quanto, infine, all'eccessivo ricorso alla trattativa privata si precisa che tale procedura viene adottata solo nei casi espressamente previsti dall'articolo 31 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

PAGANI

(31 marzo 1993)

RABINO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in atto affinché anche nei prossimi anni possa essere mantenuta la scuola elementare di Terzo (Alessandria) che per l'anno scolastico 1993-94 prevede una frequenza di 19 alunni, mentre per gli anni seguenti il numero degli stessi sarà certamente uguale o addirittura superiore a 21. Il tutto attraverso un superamento dell'applicazione formale e rigida della normativa in materia e l'introduzione dei moduli come prevede la legge n. 148 del 1990 poichè a Terzo il numero degli alunni corrisponde, pur nei parametri minimi, a quanto previsto dalla normativa stessa. A suffragare questa precisa richiesta si ricorda che i locali risultano idonei e funzionali, che la citata scuola elementare, con la sottostante scuola materna, è l'unica del paese, che altresì sono previsti nuovi insediamenti a breve termine ed infine che l'attivazione dei moduli andrebbe senza dubbio a favorire l'utenza ed il ritorno in paese di quegli alunni che, per esigenza di lavoro dei genitori, sono stati iscritti in scuole private che adottano un orario più «elastico» con maggiore tempo scuola.

(4-02291)

(9 febbraio 1993)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto il provveditore agli studi di Alessandria, cui compete, a norma dell'articolo 15 della legge n. 148 del 1990, sentito il consiglio scolastico provinciale e previ opportuni contatti con gli enti locali, il compito di curare l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, ha fatto presente che la scuola elementare di Terzo non è stata al momento soppressa.

Il medesimo provveditore si è riservato di esaminare la situazione in sede di determinazione dell'organico di fatto, e cioè nel mese di luglio, subito dopo la scadenza del termine ultimo per le iscrizioni.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(30 marzo 1993)

ROSCIA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che dal 23 agosto 1992, come previsto dalla «legge Mammi» (6 agosto 1990, n. 223), la raccolta della pubblicità locale dovrà essere riservata esclusivamente alle radio locali;

che il reperimento delle risorse pubblicitarie, prima ancora che necessario a dare il giusto sostegno alle emittenti locali, è previsto dalla sopracitata legge, che va correttamente applicata soprattutto in ordine ai fini propostisi dal legislatore;

che le reti radiofoniche nazionali, tramite la loro associazione, stanno facendo importanti pressioni perchè venga differita di due anni l'entrata in vigore di dette norme, in modo da poter continuare a rastrellare pubblicità sul mercato locale sottraendo risorse indispensabili alle radio locali;

poichè quest'ultimo fatto rappresenta un ennesimo tentativo di sopraffazione da parte degli editori nazionali, che hanno già ottenuto tanti privilegi nella citata legge,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinchè la legge n. 223 del 1990 venga rispettata e nel contempo tutelata una rilevante realtà socio-culturale ed economica che in questi diciassette anni ha dato prova di capacità imprenditoriali e giornalistiche.

(4-00876)

(7 agosto 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo si significa che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non hanno subito alcuna variazione anche se, effettivamente, sono state registrate alcune pressioni nel senso indicato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame.

Ed invero il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, non ha modificato, sotto questo aspetto, le precedenti disposizioni, per cui la pubblicità locale continua ad essere riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale; per contro, le emittenti nazionali hanno l'obbligo di trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente e con identico contenuto su tutti i bacini serviti.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni dettate dal citato articolo 8, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, organo competente in

materia, applicherà le misure sanzionatorie ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

(31 marzo 1993)

SERENA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:
che il sindaco del comune di Cornuda (Treviso), signor Leonardo Zandegiacomo, continua a collezionare denunce sportegli da consiglieri comunali a causa della sua ostinazione a non voler rispondere alle interrogazioni inoltrategli;
che tale comportamento viola palesemente precise norme di legge sulla trasparenza amministrativa previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e lo stesso statuto approvato dal consiglio comunale di Cornuda;
che l'impossibilità di avviare un dialogo costruttivo tra l'amministrazione comunale e le forze di minoranza (Lega Nord, PSI, PRI e PDS) è comprovata dal fatto che da oltre un anno le minoranze non si presentano in consiglio comunale dopo aver avviato un procedimento presso il TAR del Veneto circa l'effettiva legittimazione degli organi comunali attualmente insediati;
che l'arroganza dell'amministrazione è stata di recente denunciata da un assessore e da due consiglieri di maggioranza che si sono dimessi dal consiglio assieme a sette consiglieri di minoranza;
che la latitanza delle amministrazioni succedutesi negli ultimi anni alla guida del comune è comprovata dal fatto che, tra l'altro, il paese è in attesa da dieci anni del Piano regolatore generale,
l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro dell'interno non ritenga di adottare provvedimenti nei confronti del sindaco di Cornuda;
se non ritenga di considerare l'eventualità dello scioglimento di un consiglio comunale di fatto delegittimato dalla motivata assenza di quattro gruppi consiliari dei cinque rappresentati;
quali iniziative intenda assumere al fine di far cessare questo intollerabile stato di cose.

(4-00628)

(21 luglio 1992)

RISPOSTA. - In merito alla vicenda, segnalata dall'onorevole interrogante, non si ravvisa la sussistenza di presupposti che consentano a questo Ministero l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del sindaco del comune di Cornuda (Treviso), trattandosi di comportamenti che attengono all'attività amministrativa, preclusa come tale al sindacato governativo.

Ogni iniziativa ricade, quindi, nelle attribuzioni dell'organo regionale di controllo, competente a promuovere gli interventi sostitutivi nelle materie oggetto delle censure avanzate dall'onorevole interrogante.

Risulta, peraltro, che il Comitato regionale di controllo non ha rilevato alcun vizio di legittimità degli atti deliberativi assunti dal consiglio comunale di Cornuda in materia di presa d'atto delle dimissioni di alcuni componenti del consesso elettivo.

L'intervento di questa amministrazione potrà pertanto risultare legittimato solo in presenza di situazioni che configurino l'impossibilità concreta del consiglio comunale di funzionare e di ottemperare ai fini istituzionali dell'ente.

Il Ministro dell'interno

MANCINO

(30 marzo 1993)

SERENA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che da molti anni, durante il periodo estivo, si segnalano grossi intralci alla circolazione sulla strada Vittorio Veneto-Fadalto, specie nella mattinata e nelle ore serali dei giorni di fine settimana;

che, in mancanza di percorsi alternativi, si rende necessaria una mobilitazione straordinaria della Polstrada al fine di un pattugliamento più intenso dei tratti maggiormente critici, onde evitare l'intasamento della strada statale «Alemagna»,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda fornire la Polstrada vittoriese di più adeguati strumenti operativi, in uomini e mezzi, relativamente ai periodi di più intenso traffico automobilistico.

(4-00795)

(5 agosto 1992)

RISPOSTA. - Gli intralci alla circolazione sulla strada Vittorio Veneto-Fadalto sono dovuti essenzialmente alle caratteristiche tecniche di viabilità del manufatto.

Il tratto stradale si presenta, infatti, tortuoso, con strozzature e attraversa alcuni centri abitati.

Non esistendo, poi, percorsi alternativi, la capacità tecnica di scorrimento dell'arteria risulta insufficiente rispetto al volume del traffico veicolare, soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico.

La polizia stradale svolge un controllo continuo, nell'arco delle 24 ore, dell'intero tratto cosiddetto Vittoriese, che viene ulteriormente rafforzato nei periodi di esodo estivo, oltre che in prossimità delle festività più importanti e nei giorni di fine settimana.

È, comunque, intenzione di questo Ministero procedere all'assegnazione di ulteriore personale della specialità, essendosi ormai conclusi i previsti corsi di formazione professionale della polizia di Stato.

L'aumento delle pattuglie della polizia stradale, già peraltro presenti, non è comunque sufficiente, di per sè, a risolvere gli inconve-

nienti, lamentati dall'onorevole interrogante, che potranno essere superati solo con l'ultimazione del tratto autostradale Vittorio Veneto-Pian di Vedoia.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(30 marzo 1993)

SERENA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che la situazione politica di particolare emergenza richiede un'informazione diretta e continua sull'attività del Parlamento, l'interrogante chiede di sapere per quale motivo non siano state finora recepite dal Ministro in indirizzo le istanze volte a spostare l'orario di trasmissione della rubrica «Oggi al Parlamento», che va in onda dopo la mezzanotte, facilitandone l'ascolto ad una fascia di utenza più ampia.

(4-01118)

(23 settembre 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nelle competenze del consiglio di amministrazione di detta società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto il predetto organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, non si è mancato di interessare la concessionaria la quale ha comunicato che la possibilità di modificare il servizio di informazione sui lavori parlamentari è stata esaminata in diversi incontri - a cui altri ne seguiranno - fra i rappresentanti della propria direzione generale ed i funzionari del Parlamento.

È da considerare, comunque, che lo spostamento della trasmissione «Oggi al Parlamento» ad altro orario, in modo da consentire l'ascolto ad una fascia di utenza più ampia, comporta l'attivazione di una serie di adempimenti tecnici ed organizzativi per l'attuazione dei quali si rendono necessari tempi piuttosto lunghi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

(31 marzo 1993)

STRUFFI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che il maltempo degli ultimi giorni ha provocato gravissimi danni nella provincia di Frosinone, in particolare nelle zone del Sorano e del Cassinate, dove torrenti e fiumi hanno rotto gli argini in più punti, provocando allagamenti e nocimento alla viabilità ed alle colture;

che fenomeni preoccupanti si sono verificati altresì nel capoluogo, nei territori del comune di Ripi, di Monte San Giovanni Campano, dove rispettivamente il Cosa ed il Meringo destano vivissima preoccupazione, essendo usciti dai propri alvei in più punti;

che i parziali interventi adottati in occasione dei ripetuti allagamenti, che si sono verificati in concomitanza di fenomeni atmosferici violenti, non hanno risolto il gravissimo problema della sicurezza dei cittadini e dei territori della provincia di Frosinone che sono a ridosso del fiume Liri e dei suoi affluenti,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare affinché si provveda alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli esposti eventi alluvionali.

(4-01825)

(9 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione indicata in oggetto sulla base degli elementi inviati dalla prefettura di Frosinone e dal competente provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio.

Il comprensorio idrografico di Sora e di Isola Liri - facente parte del piano di bacino del fiume Liri-Garigliano - ha avuto sempre bisogno - come riferisce la prefettura - di rilevanti interventi di adeguamento dei corsi d'acqua sia per l'intensa «opera di antropizzazione» che per le numerose derivazioni attuate nel passato, che hanno alterato considerevolmente la normale capacità di deflusso del fiume.

La necessità di evitare, come è accaduto in passato, l'esondazione di estese aree comprendenti gli abitati di Sora ed Isola Liri ha comportato che quella zona divenisse l'area privilegiata di destinazione degli interventi di sistemazione idraulica predisposti dal citato provveditorato alle opere pubbliche.

Negli ultimi anni, infatti, a difesa di tale area, sono stati avviati i lavori del cosiddetto «scolmatore di Isola Liri» che, ad ultimazione avvenuta, consentirà di preservare l'abitato di Isola Liri da eventi di piena interessanti l'alveo del Liri.

Secondo quanto precisato dalla prefettura, la parziale realizzazione dell'opera in questione - di rilevante contenuto tecnologico - è dipesa in massima parte dalla mancata disponibilità delle fonti di finanziamento.

Al fine di attuare un intervento di difesa dal rischio idraulico che tenga conto della interrelazione esistente fra i corsi d'acqua della zona, il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio - sulla base di quanto comunicato - ha approntato, ed ha in parziale fase di realizzazione, diversi progetti di sistemazione generale di affluenti minori: primo fra tutti il Fibreno, per il quale è prevista un'adeguata rete di scolmamento delle piene, tale da evitare l'apporto al fiume Liri di quantitativi idrici di una certa rilevanza.

In tale contesto, ai fini dell'organica risoluzione di tali problemi, il cennato ufficio statale ha predisposto un vasto programma di interventi di sistemazione idraulica che, lungi dal limitare gli interventi alle aree di Sora ed Isola Liri, si estende a tutto l'ambito idrografico del bacino del Liri.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*
FACCHIANO

(30 marzo 1993)

VISIBELLI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* - Premesso che nella rubrica «Lettere» del quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 6 novembre 1992 è stata pubblicata una lettera contenente una vibrata protesta di sessanta genitori in relazione alla persistente disorganizzazione del comune di Canosa di Puglia (Bari) che ogni anno, all'apertura dell'attività scolastica, quasi fosse un evento eccezionale, non è in grado di fornire nei primi tre mesi i testi di studio, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, una volta accertata la veridicità del fatto, intendano adottare provvedimenti per evitare che ancora in futuro i giovani alunni delle scuole elementari di Canosa di Puglia abbiano a subire l'ennesimo ritardo nell'avviamento allo studio perchè il comune non è in grado di fornire in tempo utile i testi scolastici.

(4-01538)

(10 novembre 1992)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde anche a nome del Ministero dell'interno, si ritiene opportuno premettere che a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 l'erogazione gratuita dei testi scolastici agli allievi delle scuole elementari compete agli enti locali ai quali questa amministrazione non può che segnalare ogni eventuale ritardo.

Ed invero agli inizi del corrente anno scolastico le autorità scolastiche di Canosa sono più volte intervenute presso l'amministrazione comunale per sollecitare la distribuzione dei libri presso i 3 circoli didattici interessati, rappresentando i disagi derivanti agli allievi dalla mancanza dei testi.

Soltanto in data 14 dicembre 1992 è stato possibile ai competenti direttori didattici del secondo e terzo circolo ritirare un quantitativo parziale; completamente sprovvisto rimaneva, invece, il primo circolo didattico.

Quanto ai motivi del ritardo, secondo le notizie fornite dalla prefettura di Bari con nota dell'11 gennaio 1993, esso è stato determinato dalle disposizioni introdotte con decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito dalla legge n. 359 dell'8 agosto 1992, le quali hanno

stabilito la riduzione dei contributi spettanti ai comuni del 5 per cento ed a partire dalla quarta rata di contribuzione del decorso anno.

La medesima norma, inoltre, ha disposto che detti enti avrebbero dovuto provvedere ad assestare il bilancio entro il 30 settembre 1992.

Il comune di Canosa di Puglia, pertanto, ha provveduto ad uniformarsi a tali disposizioni legislative effettuando delle decurtazioni a capitoli di spesa, tra cui quello riguardante il settore scolastico, che presentavano disponibilità finanziarie, al fine di garantire l'equilibrio del citato bilancio in conformità di quanto indicato al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 333 del 1992.

Tuttavia la giunta municipale con deliberazione n. 486 del 17 novembre 1992, divenuta esecutiva il 3 dicembre 1992, ha provveduto ad assumere la spesa per l'acquisto dei libri di testo agli alunni frequentanti l'anno scolastico 1992-93, imputandola al bilancio 1993.

La medesima prefettura ha infine fatto presente che a seguito di detto provvedimento la consegna dei libri di testo è stata ultimata nella prima decade del mese di gennaio.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(30 marzo 1993)
